



Onorevole Cinzia Fontana
Onorevole Elena Carnevali
Onorevole Ileana Piazzoni

Roma – Camera dei Deputati

fontana_c@camera.it
elena.carnevali@gmail.com
piazzoni_i@camera.it
ileana.piazzoni@gmail.com

Bollate, 26 ottobre 2016

Oggetto: PROPOSTE INTERVENTO LEGISLATIVO PER AZIENDE SPECIALI SOCIALI EX ART. 114 – TUEL 267/2000

Preg.me Onorevoli,

dando seguito ai precedenti contatti, siamo a trasmettere, a nome dell'Associazione che riunisce le Aziende Speciali per i Servizi sociali della Lombardia, in rappresentanza di 508 Comuni, alcune proposte di intervento sul TUEL 267/2000.

Si tratta di semplici modifiche ed integrazioni, da apportare all'art.114 (o da configurare in un apposito articolo di disciplina per le aziende in oggetto), finalizzate essenzialmente a:

- 1 - chiarire alcuni aspetti di ambiguità presenti nella vigente normativa;
- 2 - rendere più efficienti ed efficaci i processi decisionali delle aziende;
- 3 - assimilare il regime fiscale delle aziende sociali dei comuni a quello delle ONLUS.

In allegato troverete dunque:

- un brevissimo testo di presentazione dell'Associazione, recante in calce il commento alle proposte in parola;
- il nuovo testo proposto per l'art.114.

Grazie per l'attenzione

Cordiali saluti

Il Presidente

Luigi Boffi

Art. 114

Aziende speciali ed istituzioni.

1. L'azienda speciale, anche costituita in forma consortile, è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. **Al personale delle aziende speciali, anche consortili, in quanto assimilabili ad enti pubblici economici, non si applica il D.lgs 165/2001 se non per i principi che caratterizzano la selezione del personale di cui all'art. 35 c. 3 del decreto stesso.**
 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale ~~per l'esercizio di servizi sociali~~, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. **Nel caso di azienda consortile, le modalità di nomina e revoca sono stabilite dallo statuto dell'azienda medesima.**
 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio

Per le aziende consortili, ove lo statuto lo preveda, l'assemblea rappresentativa degli enti consorziati provvede in luogo dei consigli comunali all'approvazione dei suddetti atti.

- 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c) le variazioni di bilancio;
 - d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

9. **In materia fiscale, alle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, scolastici, culturali e per l'infanzia, si applicano le norme previste per le organizzazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino**

della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Alle aziende multi servizio le disposizioni contenute nel presente comma sono applicate in riferimento alle sole quote di attività pertinenti ai citati settori operativi.

Nota: in occasione della riunione della Consulta dei Direttori del giorno 9 luglio u.s. era stata formulata la proposta di inserire nel corpo dell'art.114 il seguente comma, tratto dal cd "decreto IRPEF – 80 EURO" del giugno 2014:

"Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014.

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".

Dopo attenta riflessione, propongo però di valutare con più attenzione l'opportunità di procedere in tal senso. A mio parere, infatti, valgono le seguenti considerazioni ostative:

- la norma è già stabilita da atto legislativo concorrente, quindi pleonastica;
- il regime di miglior favore per le aziende sociali è comunque garantito dalla vigenza della norma (per via della vigenza del citato decreto);
- l'inserimento nel TUEL creerebbe una classica situazione di "intreccio legislativo" (tipico del processo di legiferazione italiano), costringendo a modifiche di più norme al variare di ciascun nesso di collegamento;
- la norma non ha carattere generale (come invece è preferibile sia per disposizioni fondative, quali sono quelle del testo unico), bensì ha carattere contingente o comunque transeunte (si noti ad es. il riferimento ad un CCNL);

Potrebbe forse risultare più utile – eventualmente – elaborare una formulazione di carattere più generale, in ciò dunque meglio intonata al tenore tipico di un testo unico istitutivo.